



PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)

INDICE DEL DOCUMENTO

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2. RESPONSABILITÀ ATTUATIVE	2
3. DEFINIZIONI ED ACRONIMI.....	3
4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	3
5. MODALITÀ OPERATIVE	3

Allegato del MOG 231/2001 – Parte Generale

Prima emissione del 13 aprile 2022

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura disciplina le modalità di gestione delle segnalazioni di condotte ed atti illeciti, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante in ogni fase, evidenziandone altresì le responsabilità in caso di utilizzo scorretto dell'istituto.

Si precisa che l'ambito normativo di riferimento, essendo SRT S.p.A. una società a partecipazione pubblica che ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, afferisce sia alla normativa in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti ai sensi dell'art.54-bis del D.Lgs.165/2001, introdotto dalla Legge 190/2012 e modificato dalla Legge 179/2017, sia alla disciplina di cui al regime di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del D.lgs. 231/2001, introdotto dalla Legge 179/2017.

Più nello specifico:

Gli illeciti oggetto di segnalazione includono azioni od omissioni, commesse o tentate:

- penalmente rilevanti;
- in violazione del modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001, Codice Etico, del CCNL o di altre disposizioni aziendali, ivi inclusi regolamenti e procedure, sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale ad SRT S.p.A. o ai suoi dipendenti, ad enti pubblici, e agli utenti della società;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine di SRT S.p.A.;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza di dipendenti o di terzi;
- suscettibili di arrecare un danno all'ambiente.

La disciplina del whistleblowing e le conseguenti tutele non si applicano alle segnalazioni anonime, cioè prive di elementi che consentano di identificare il loro autore: la tutela tipica dell'istituto verrà garantita, quindi, solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificati.

Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione dalla Società solo se relative a fatti di particolare gravità e solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, tali da far emergere fatti e situazioni concretamente rilevanti e riferibili a contesti determinati al momento della segnalazione.

2. RESPONSABILITÀ ATTUATIVE

La responsabilità di attuazione dei contenuti della presente procedura ricade in prima battuta sul Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) di SRT S.p.A. che, nel caso di segnalazioni che possano essere ricomprese nel perimetro attuativo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D.lgs 231/01, ovvero del Codice Etico della Società, dovrà darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza della Società, con il quale condurre le attività di indagine, il tutto come di seguito descritto e meglio regolamentato nella sez. Modalità Operative

Pertanto, i destinatari delle segnalazioni sono:

il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) , laddove la segnalazione riguardi un illecito ai sensi della normativa anticorruzione.

l'Organismo di Vigilanza (OdV), laddove la segnalazione riguardi un illecito rispetto alle tipologie di reato previste dal D.Lgs 231/01.

3. DEFINIZIONI ED ACRONIMI

RPCT	Responsabile Prevenzione corruzione e Trasparenza
ODV	Organismo di Vigilanza
Whistleblowing	Situazione nella quale un individuo, detto segnalatore o segnalante denuncia pubblicamente o riferisce alle autorità, attività illecite o fraudolente all'interno di un'organizzazione. Il segnalante spesso è un dipendente ma può anche essere una terza parte, per esempio un fornitore o un cliente.

4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Titolo
<ul style="list-style-type: none">• Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021, "Schema di Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)."
<ul style="list-style-type: none">• Nuova Legge Whistleblowing n° 179/2017, approvata il 15/11/2017 a tutela del dipendente pubblico e privato che prevede che sia predisposto "almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante."
<ul style="list-style-type: none">• Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015: "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower)"
<ul style="list-style-type: none">• Legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
<ul style="list-style-type: none">• Articolo 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001
<ul style="list-style-type: none">• Articolo 6, comma 2-bis del D.lgs. 231/2001

5. MODALITÀ OPERATIVE

Possono segnalare illeciti i dipendenti di SRT S.p.A., i collaboratori ed i consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, i lavoratori ed i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore di SRT S.p.A.

La segnalazione deve tuttavia essere effettuata in buona fede nell'interesse dell'integrità della Società e non deve essere utilizzata per esigenze personali del segnalante o rivendicazioni e istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alle vigenti procedure aziendali.

5.1 Oggetto della segnalazione

Costituiscono oggetto di segnalazione le condotte ed i fatti illeciti di cui i soggetti sopra elencati siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione o di servizio. Per condotte illecite si intendono tutti i delitti sia relativi a illeciti ai sensi della normativa anticorruzione, sia relative alla sfera degli "illeciti 231".

5.2 Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e fornire il maggior numero di elementi, a conoscenza del denunciante, utili per procedere alle dovute verifiche e controlli, anche ai fini dell'individuazione degli autori della presunta condotta illecita.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza "in ragione del rapporto di lavoro" e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ovvero del rapporto instaurato, ma anche le notizie che sono state acquisite in occasione o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative.

La segnalazione pertanto dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del segnalante;
- b) chiara e quanto più possibile completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) generalità dell'autore dei fatti, se conosciute;
- d) eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti;
- e) eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
- f) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Sono perseguibili, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso dello strumento del whistleblowing, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dello strumento.

5.3 Modalità di segnalazione

Sono istituiti i seguenti canali di comunicazione:

- a) Software gestionale Whistleblowing: **srtspa.segnalazioni.net**
- b) Indirizzo di posta elettronica: **odv231@srtspa.it**

Pur non escludendo modalità di comunicazione diretta (comunicazione in presenza, con immediata verbalizzazione della dichiarazione, ovvero comunicazioni scritte) si privilegiano le forme di trasmissione di tipo informatico.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi comportamenti o irregolarità posti in essere dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, tale comunicazione può essere trasmessa all'Autorità Nazionale Anticorruzione tramite modello scaricabile dal sito di ANAC, oppure all'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni verranno valutate anche se provenienti attraverso canali differenti (es. a mezzo posta). In ogni caso, anche se proveniente attraverso canali differenti, viene sempre garantita la riservatezza della segnalazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

5.4 Gestione della segnalazione

L'istruttoria della segnalazione deve innanzitutto aver cura di non rivelare l'identità del segnalante o indizi per la sua identificazione.

Il RPCT, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza per le segnalazioni di propria competenza, deve prendere in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se necessario, provvede a richiedere, chiarimenti al segnalante.

Sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, il RPCT può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione ovvero di prenderla in carico per la sua gestione.

In ogni caso è previsto che l'RPCT possa acquisire direttamente atti e documenti o svolgere audizioni di dipendenti nella misura in cui ciò gli permetta di avere un più chiaro quadro dei fatti oggetto della segnalazione.

Al ricevimento della segnalazione, secondo i canali di cui sopra, la funzione RPCT provvede, entro 15 giorni dalla data della segnalazione a dare riscontro al segnalante circa l'avvio della procedura di istruttoria.

L'istruttoria deve comunque tener conto che:

- ✓ l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento istruttorio, l'identità non può essere rivelata senza il consenso scritto del segnalante, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- ✓ anche nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità non può essere rivelata, senza il suo consenso scritto;
- ✓ la denuncia è sottratta all'accesso documentale previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- ✓ nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non è consentita, alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria o disciplinare, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

In questa fase l'RPCT, anche con il supporto dell'ODV per le tematiche di propria competenza, provvede ad una preliminare attività di verifica ai fini di accertare se il perimetro normativo della segnalazione riguardi la normativa anticorruzione, e quindi il PTPC, ovvero il Modello Organizzativo 231.

Infatti, allorché la segnalazione riguardi una violazione del Codice Etico, o una violazione come delle procedure o regolamenti rilevanti ai fini del Modello 231, ovvero un reato tra quelli regolamentati dal modello Organizzativo 231/01 posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio dell'Ente, l'RPCT incarica formalmente l'ODV di avviare l'istruttoria finalizzata alla verifica dei fatti denunciati.

L'istruttoria condotta dal RPCT/OdV deve, pertanto consistere in un'attività "di verifica e di analisi" sui fatti segnalati.

Ove necessario, l'RPCT/OdV può acquisire chiarimenti dal segnalante oltre ad altri atti e documenti, coinvolgere terze persone svolgere o far svolgere audit anche tecnici, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato ed avendo cura che l'istruttoria sia completata entro 60 giorni dalla data di avvio della stessa, dandone comunicazione al segnalante per tramite dell'RPCT.

Nel caso, a seguito di istruttoria, si accerti l'infondatezza della segnalazione, il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione.

Nel caso in cui l'RPCT/OdV verifichi la fondatezza della segnalazione la funzione RPCT avvia la fase di gestione vera e propria tesa ad accertare l'entità dei fatti denunciati anche mediante trasmissione della denuncia a soggetti interni alla società. Laddove, nel contesto di indagini penali e contabili, l'Autorità giudiziaria o contabile chiedano al RPCT, per esigenze istruttorie, di conoscere l'identità del segnalante il RPCT può fornire tale indicazione, avvertendo preventivamente il segnalante, con previo parere dell'OdV nel caso di segnalazione istruita dall'OdV.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge, garantendo la massima riservatezza.

Il RPCT dovrà tracciare riservatamente l'attività istruttoria svolta assicurando la conservazione delle segnalazioni e di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di cinque anni dalla ricezione, avendo cura che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato.

Il RPCT indica, con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, il numero di segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento nella "Relazione annuale del responsabile della corruzione e della trasparenza sui risultati dell'attività svolta".